



**Atto Dirigenziale n° 3464/2023**

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 1440/2023**

**OGGETTO: DITTA PRANDELLI SANTO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA VENETO 70/72 NEL COMUNE DI VILLA CARCINA (BS). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI E DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) VIA GAVARDINA SNC. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

break-word'>

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti** i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;

· decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE

relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- decreto ministeriale del 28 marzo 2018, n. 69, regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- decreto ministeriale del 27 settembre 2022, n. 152, regolamento recante disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, D.lgs 152/2006;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante “disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06/02/2020) e s.m.i.;
- legge 29 luglio 2021, n. 108 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**Rilevato** che la ditta Prandelli Santo Srl codice fiscale 01303150179 con sede legale in comune di Villa Carcina, Via Veneto 70/72, ha presentato sulla Piattaforma “Procedimenti e Servizi” della Regione Lombardia (ID PRATICA SAUR 249739) istanza in data 20.12.2022, registrata al P.G. n. 236487 in pari data, integrata e modificata con documentazione registrata ai P.G. prov. n. 81570 del 28.04.2023, n. 145685 del 31.07.2023, n. 161793 del 28.08.2023, n. 170157 del 11.09.2023 e n. 187845 del 05.10.2023, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS), Via Gavardina snc.

**Dato atto** che l'istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è comprensiva della documentazione tecnica dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, e di acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**Rilevato** che:

- l'area interessata dall'impianto è identificata catastalmente dai mappali n. 197-198-200-210 del foglio 23 del N.C.T. del comune di Bedizzole, è classificata dallo strumento urbanistico vigente come Ambito di Trasformazione n. 9 (mapp. 197-198) Piano Attuativo Suap Ifib, Aree E3 Altri Ambiti del Sistema Agricolo (mapp. 200-210) e dal PGT Adottato come Ambito di Trasformazione n.9 (mapp. 197-198) e Aree E3 Altri Ambiti del Sistema Agricolo e Invarianti Territoriali (aree importati per la biodiversità) (mapp. 200-210 (certificato di destinazione urbanistica in atti)
- considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 23 maggio 2022, n. 6408, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01220504762901 del 05.10.2023;
- la nota di comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. n. 77153 del 20.04.2023 è stata pubblicata sul sito WEB della Provincia-Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale;

**Preso atto** che la ditta ha espletato la Verifica di assoggettabilità VIA n. 906 del 23.03.2023, le cui condizioni vengono integralmente richiamate nel presente provvedimento, la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**Richiamate** la nota del Comune di Bedizzole registrata al P.G. n. 18659 del 4.02.2021, in merito alla problematica relativa alla viabilità su via Gavardina, con la quale ha comunicato che:

- con Delibera n. 111 del 27.10.2020, è stato approvato lo schema di convenzione urbanistica per la riqualificazione della viabilità del comparto produttivo in zona “via Gavardina - via Fenilazzo,” da parte degli operatori economici interessati;
- la medesima convenzione è stata sottoscritta, previo deposito cauzionale, in data 22.12.2020 contratto stipulato innanzi al Notaio Mattia Masperi n. rep. 3.387, n. racc. 2.166, registrato a Brescia in data 12.01.2021 al n. 977 serie 1T.;

**Richiamate inoltre:**

- la nota del Comune di Bedizzole del 07.08.2023, registrata in pari data al P.G. Provinciale al n. 152468, ha trasmesso il Nulla Osta di Anas Gruppo Fs Italiane prot. U.0629441.04.08.2023 inerente all’occupazione permanente dell’area di proprietà Anas per la formazione della rotatoria all’uscita in lato nord della tangenziale SP BS 11 “Padana Superiore” Comune di Bedizzole - Intersezione via Gavardina/rampa SS11.
- la nota del Comune di Bedizzole del 11.09.2023, registrata in pari data al P.G. Provinciale al n. 169940, ha trasmesso la presa d’atto del titolo edilizio per la realizzazione delle opere di mitigazione;

**Preso atto che:**

- ARPA Dipartimento di Brescia ha trasmesso nota prot. 99326 del 27.06.2023, registrata al P.G. n. 124637 in pari data, di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex. art. 208 del d.lgs. 152/06, comunicando di non ritenere che il parere di ARPA sia dovuto nell’ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all’Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e smi.;
- ATS di Brescia ha trasmesso nota di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex. art. 208 del d.lgs. 152/06, registrata al prot. 161642 del 29.08.2023 relativa ad altro procedimento, con la quale precisa di non ritenere che il parere di ATS sia dovuto nell’ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all’Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e smi.;

**Viste** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con note provinciali Prot. n. 77153 del 20.04.2023 e n. 155620 del 10.08.2023 e riunitasi in data 31.05.2023 e 11.09.2023 (verbali in atti), nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli acquisiti e che non sono pervenuti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, alle prescrizioni e condizioni emerse nel corso della conferenza;

**Considerato che:**

- l’attività svolta presso l’insediamento rientra tra quelle indicate dall’art. 3 comma 1 lettera b) del regolamento regionale n. 4/2006 soggette alla disciplina del regolamento medesimo (separazione e trattamento prima pioggia);
- l’insediamento non è servito da pubblica fognatura e gli scarichi non sono allacciabili alla pubblica fognatura (dichiarazione Comune di Bedizzole acquisita al P.G. con n. 15338/2023 del 24.01.2023);
- l’area, in base alla carta dei vincoli della componente geologica-idrogeologica e sismica allegata al PGT, non ricade nella zona di tutela assoluta per la presenza di opere di captazione di acqua destinata al consumo umano né nella relativa zona di rispetto (200 m).

**Richiamato** lo studio idraulico agli atti (elaborato “Relazione Idraulica - dicembre 2022” redatto dallo Studio Tecnico Ingegneria Ambientale, Modena) predisposto ai fini della applicazione del principio di invarianza idraulica e idrogeologica (r.r. 7/2017 come modificato dal r.r. 8/2019), allegato e parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 57 del 02.05.2023 con la quale il Comune di Bedizzole ha adottato il Piano Attuativo in attuazione dell’Ambito di Trasformazione n. 9 “Prandelli Santo S.r.l.” del Documento di Piano del P.G.T.;

**Preso atto**, per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell’area, che il suddetto studio prevede come obiettivo di progetto il totale annullamento delle portate di acque meteoriche uscenti dal sito e ciò in ragione delle esigenze manifestate il 03.06.2022 dal “Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa”, in qualità di ente gestore del RIM Roggia Desa, costituito dal fosso irriguo che lambisce in lato Ovest l’area oggetto di intervento in sezione artificiale con percorrenza Nord-Sud;

**Considerato** pertanto, con riferimento al criterio preferenziale di cui all’art. 7 comma 1 del regolamento regionale n. 4/2006 del 24.03.2006, che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell’area, non potendo trovare recapito nel fosso irriguo suddetto, vengono necessariamente recapitate negli strati superficiali del sottosuolo

previo invaso, trattamento e dispersione con idonei manufatti;

**Rilevato** che:

- con nota del 13.11.2023 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "Emissioni" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 16.10.2023 l'Ufficio Acqua provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione "Scarichi Idrici" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e della Protezione civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti all'esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in Comune di Bedizzole (BS) Via Gavardina snc sono riportati nell'allegato Sezione "Rifiuti", Sezione "Scarichi Idrici" e negli elaborati grafici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **461.837,09 (Euro quattrocentosessantunomilaottocentotrentasette/09)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

· messa in riserva (R13) di 13.555 m <sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso pari a *	€ 239.408,41
· messa in riserva (R13) di 60 m <sup>3</sup> di rifiuti prodotti e decadenti dall'attività di trattamento*	€ 1.059,72
· deposito preliminare (D15) di 20 m <sup>3</sup> di rifiuti prodotti e decadenti dall'attività di trattamento	€ 3.532,40
· messa in riserva (R13) di 3.000 m <sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi in uscita*	€ 52.986,00
· messa in riserva (R13) di materiali in attesa di dichiarazione di conformità EOW di 3.000 m <sup>3</sup> *	€ 52.986,00
· pre-trattamento (R12) e trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 270.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 111.864,56
<b>Ammontare totale</b>	<b>€ 461.837,09</b>

\*) tariffa applicata al 10 % così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04

**Stabilito** che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamati:**

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11.07.2023;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023 -2025, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2023-2025, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11.07.2023;

**Ritenuto** che le risultanze della Conferenza di Servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS) Via Gavardina snc, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato

Sezione “Rifiuti”, Sezione “Emissioni”, Sezione “Scarichi Idrici” e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

### DISPONE

1. di autorizzare la ditta Prandelli Santo Srl (codice fiscale 01303150179), avente sede legale in Via dei Trento n. 70/72 nel comune di Villa Carcina (BS) e impianto in comune di Bedizzole (BS) Via Gavardina snc alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Sezione “Rifiuti”, Sezione “Emissioni”, Sezione “Scarico Idrici” e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre che nelle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06:
  - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
  - b) autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue assimilate domestiche ai sensi della parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di prescrivere che la ditta presenti al Comune di Bedizzole istanza per il rilascio degli assensi edilizi necessari per la realizzazione del progetto;
4. di dare atto che la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, compete al Comune di Bedizzole;
5. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Bedizzole, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
6. di stabilire un termine di un anno per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Bedizzole ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
7. di condizionare l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti a seguito del superamento della criticità relativa alla viabilità su via Gavardina così come da convenzione con il Comune di Bedizzole approvata con Delibera n. 111 del 27/10/2020, sottoscritta con atto stipulato innanzi al Notaio Mattia Masperi n. rep. 3.387, n. racc. 2.166, registrato a Brescia in data 12/01/2021 al n. 977 serie 1T;
8. di prescrivere che l'impianto e l'adeguamento della viabilità locale dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato dal presente provvedimento e dalla convenzione con il Comune di Bedizzole e che:
  - l'avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto dovrà essere comunicata da parte della ditta alla Provincia ed al Comune di Bedizzole congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale o presso un notaio, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
  - il Comune di Bedizzole dovrà trasmettere il collaudo delle opere di adeguamento della viabilità locale;
9. che la gestione dei rifiuti potrà essere avviata dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento unitamente al fine lavori di costruzione dell'impianto e dall'avvenuto adeguamento della viabilità locale;
10. di stabilire che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto l'impresa deve conformarsi alle disposizioni del D.M. 152 del 27.09.2022 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 di tale decreto deve dotarsi di un sistema di gestione della qualità secondo la certificazione Uni En Iso 9001 rilasciata da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente oppure essere in possesso di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Copia della certificazione ottenuta dovrà essere trasmessa alla Provincia ed essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
11. di richiamare il rispetto integrale delle condizioni indicate nel provvedimento di esclusione dalla procedura

VIA (atto 906/2023), per le quali la ditta dovrà comunicare l'ottemperanza secondo quanto già disposto nel suddetto provvedimento;

12. di stabilire pertanto che la ditta, così come previsto nel provvedimento di esclusione dalla procedura VIA (atto 906/2023), rispetti le seguenti condizioni:

- per la problematica della viabilità: gli operatori del comparto hanno siglato con l'Amministrazione comunale una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione al fine di riqualificare il tratto terminale di Via Gavardina che connette il comparto alla strada provinciale SP11, impegnandosi a:
  - a) realizzazione di nuova intersezione a rotatoria su incrocio Via Gavardina/Via Fenilazzo e allargamento di Via Fenilazzo
  - b) realizzazione nuova intersezione a rotatoria su incrocio Via Gavardina/rampa SP BS11TS
 Entrambi gli interventi previsti ed in fase di realizzazione garantiscono il miglioramento della sicurezza e della funzionalità della rete viaria di avvicinamento ed accesso al nuovo impianto di recupero rifiuti, ed alle limitrofe attività produttive esistenti
- per il contenimento delle emissioni originate dalla attività:
  - a) installazione di un impianto di nebulizzazione collegato la vasca di recupero acqua ed eventualmente in linea di alimentazione da acquedotto per l'abbattimento delle emissioni diffuse Ed1, Ed3, Ed4 (fasi di movimentazione dell'inerte, situata in corrispondenza delle aree di stoccaggio, tramoggia di carico, del frantoio, del nastro trasportatore, del vaglio, prima dello scarico sul basamento pavimentato)
  - b) sistema di abbattimento delle polveri anche lungo il tragitto interno al cantiere per la movimentazione dei mezzi, attraverso l'accensione dell'impianto di nebulizzazione (tipo fog cannon);
  - c) convogliamento della emissione E2 e abbattimento tramite filtri a tessuto (D.MF01) e monitoraggio;
- uso sostenibile della risorsa idrica attuato attraverso la predisposizione di vasche di recupero delle acque meteoriche per le operazioni di nebulizzazione dei cumuli (al fine di evitare dispersioni di polveri)
- assenza di scarichi in corpi idrici superficiali.
- presidi di prima pioggia (disoleazione e sedimentazione), al fine di una maggiore protezione e una sezione di fitodepurazione prima della dispersione a suolo delle acque provenienti dai servizi igienici e dalle acque provenienti dalla vasca di prima pioggia
- sistema di gestione e pretrattamento delle acque meteoriche progettato per consentire anche il riuso di parte dei volumi di pioggia per alimentare il sistema di abbattimento polveri e lavaggio ruote.
- per un miglior inserimento ambientale:
  - a) realizzazione di un profonda fascia di mitigazione di 30 mt a delimitare il lotto d'intervento lungo i confini ancora liberi, in collaborazione con le vicine realtà produttive (IFIB srl). La mitigazione principale è composta da un articolato sistema di dune disposte a scacchiera aventi un'altezza di 6 metri, suddivise da un percorso di manutenzione che si snoda al suo interno e arricchite da una fitta piantumazione di essenza autoctone. Complessivamente è previsto l'inserimento di 357 alberi e diverse specie di arbusti;
  - b) a sud si assiste ad un ulteriore incremento delle essenze arboree ed arbustive;
  - c) inclusione lungo la fascia ovest di mitigazione dell'invaso di laminazione e infiltrazione di raccoglimento dell'acqua piovana.
- per la tutela del suolo: l'impermeabilizzazione delle aree dedicate alla lavorazione, allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti
- opere di compensazione il progetto prevede la realizzazione di un intervento di riqualificazione di suolo urbano nel centro cittadino di Bedizzole attraverso la parziale depavimentazione e piantumazione di un'ampia zona a parcheggio.
- monitoraggi delle componenti aria e rumore

13. di prescrivere che il gestore effettui una nuova valutazione di impatto acustico, entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, trasmettendone gli esiti alla Provincia, al Comune di Bedizzole e ad ARPA;

14. di dare atto che:

- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;

- b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettrico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.) istituito con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in Legge con Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f) i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24.03.06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12.12.2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 101/2020, facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- k) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato Sezione (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- l) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- m) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- n) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- o) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- p) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
- q) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- r) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione

l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

15. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

17. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

18. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;

19. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Emissioni";

20. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Scarichi Idrici";

21. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

22. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **461.837,09 (Euro quattrocentosessantunomilaottocentotrentasette/09)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

23. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

24. che il presente atto venga comunicato alla ditta Prandelli Santo Srl con sede legale in Via Trento n. 70/72 nel comune di Villa Carcina (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: prandellidemolizioni@legalmail.it.);

25. di trasmettere la presente autorizzazione al:

- Comune di Bedizzole (BS);
- ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia;
- A.T.S. di Brescia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia;
- Ufficio Acqua, Aria e Rumore del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio della Provincia;

26. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer;

27. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al



Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

**Il Direttore**

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 16-11-2023